



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche

Riscontro ad Ufficio Stampa MASE per videointervista al Ministro della trasmissione REPORT (Rai 3)

Premessa

Con e-mail del 9 dicembre u.s. l'Ufficio Stampa MASE, "al fine di dare seguito alla richiesta di redazione Report, Rai3, di videointervista al Ministro", ha richiesto un breve contributo sui temi di seguito indicati:

- 1)SIN: dati di interesse generale e avanzamento negli specifici contesti di Sulcis e Assemmini, Bagnoli, Porto Marghera, Casal Monferrato.**
- 2)Il sistema chi inquina paga, ha posto le basi per un miglioramento dei processi di bonifica? Come si coniuga la riparazione del generalizzato danno ambientale entro tempi compatibili con la prevenzione degli effetti peggiorativi dello stesso.**
- 3)Come si gestisce un SIN qualora l'inquinamento non venga identificato un responsabile (cosiddetti "siti orfani");**
- 4)Accertare disastri da un punto di vista ambientale, quali sfide?**
- 5)Che impegno economico viene profuso dal governo centrale per i progetti di bonifica SIN e quali sono le origini dei fondi;**
- 6)Programma ministeriale rispetto alle aree con alta presenza di Pfas (esempi: Spinetta Marengo e Trissino)
- 7)SIN, quali i raccordi tra Governo centrale e autorità locali**

Di seguito si fornisce il contributo della Direzione ECB in merito ai temi segnalati per quanto di competenza e quindi per i temi sopra numerati 1), 2), 3), 4), 5) e 7).

Attese le finalità comunicative del contributo, si premette una [sintesi non tecnica alle risposte per le domande 1\), 3\), 6\) e 7\)](#) alla quale fa seguito un contributo più tecnico.

1) SIN: DATI DI INTERESSE GENERALE E AVANZAMENTO NEGLI SPECIFICI CONTESTI DI SULCIS E ASSEMINI, BAGNOLI, PORTO MARGHERA, CASAL MONFERRATO.

SINTESI NON TECNICA

Cos'è un SIN?

Un SIN è un Sito di Interesse Nazionale: un'area molto inquinata che lo Stato deve bonificare perché rappresenta un rischio per la salute e l'ambiente. In Italia ce ne sono 42, sparsi in varie regioni.

Quanto è grande il problema?

- A terra: circa 148.000 ettari
- A mare: circa 77.000 ettari.
- Dal 2023 al 2025 sono già stati bonificati o esclusi oltre 100.000 ettari (circa il 40% delle aree iniziali).
- Oggi, 84% delle aree è stato controllato e sappiamo se è inquinato o no.
- Dove c'è inquinamento, 93% dei suoli e 84% delle acque hanno già un progetto di bonifica approvato.

Esempi di SIN

1. Sulcis (Sardegna)

- o Grande area mineraria e industriale.
- o Problemi: metalli pesanti nei terreni e nelle acque, idrocarburi, sostanze chimiche.
- o È stato creato un Tavolo Tecnico Permanente per coordinare la bonifica e informare i cittadini.

2. Bagnoli (Napoli)

- o Ex area industriale vicino al mare.
- o Inquinamento da metalli, idrocarburi e sostanze chimiche: tutte le aree contaminate sono coperte da un Progetto di Bonifica approvato.
- o Ci sono fondi per oltre 1,6 miliardi di euro e lavori in corso.
- o Alcuni interventi sono collegati all'America's Cup 2027 (dragaggio fondali, rimozione materiali, copertura aree).

3. Porto Marghera (Venezia)

- o Ex polo chimico e industriale.
- o Inquinamento nei terreni e nelle acque da metalli e sostanze chimiche.
- o Bonifiche in corso, ma non tutto è completato.

4. Casale Monferrato (Piemonte)

- o Qui c'era la fabbrica Eternit (amianto).
- o Problema: amianto nei tetti e nei terreni.
- o Bonifiche in corso da anni, molti tetti già rimossi, ma il lavoro continua.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni indicatori sintetici sullo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica nei SIN, aggiornati a Luglio 2025.

Numero dei SIN	42
Aree a terra ricomprese nei SIN	circa 148.000 ettari
Aree a mare ricomprese nei SIN	circa 77.000 ettari
Aree originariamente incluse nei SIN e restituite agli usi legittimi (bonificate e/o deperimetrare) nel periodo 2023-2025	oltre 100.000 ettari (40% delle aree originariamente incluse nei SIN)
Aree attualmente ricomprese nei SIN già indagate al fine di verificarne la contaminazione	84% sia per i suoli che per le acque sotterranee
Aree attualmente ricomprese nei SIN risultate contaminate e per le quali è stato già approvato il progetto di bonifica	93% per i suoli e 84% per le acque sotterranee

La normativa, in generale, attribuisce al Ministero competenze sino all'approvazione del progetto operativo di bonifica, demandando agli Enti di controllo e alla Provincia la verifica della corretta esecuzione del Progetto e la successiva certificazione di avvenuta bonifica. Si evidenzia che in media (suolo e acque sotterranee) ad oggi, escludendo le aree già restituite agli usi legittimi, il 90% delle aree nei SIN hanno un progetto di bonifica approvato e in corso di esecuzione o sono state già bonificate.

Anche se le competenze del MASE si fermano all'approvazione dei progetti, il Ministero monitora lo stato di avanzamento dell'esecuzione dei progetti approvati con particolare riferimento ai Progetti che sono finanziati nell'ambito della Programmazione negoziata

Si riportano i focus relativi ai SIN specificati nel tema.

1.1 SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese

1.1.1 Inquadramento del S.I.N.

Il sito è stato inserito tra i SIN con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 468 del 18 settembre 2001 ed è stato perimetrato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della



Tutela del Territorio del 12 marzo 2003, poi ripermetrato, su istanza della Regione Autonoma della Sardegna, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 ottobre 2016.

La notevole estensione del SIN (aree a mare di circa 32415 ettari e di aree a terra di circa 19750 ettari) interessa 30 Comuni ricompresi in 3 amministrazioni provinciali; da evidenziare la presenza nel SIN degli agglomerati industriali di Portovesme e Sarroch, le aree industriali di Macchiareddu, San Gavino Monreale e Villacidro e le aree minerarie dismesse, di cui si riporta di seguito una breve sintesi delle Principali problematiche ambientali:

- Il settore occidentale del SIN Sulcis – Iglesiente – Guspinese presenta un maggior grado di compromissione, in senso areale, del territorio per via della secolare vocazione dell'area all'attività mineraria. In queste aree è diffusa la contaminazione di suoli e acque sotterranee da metalli pesanti. Il problema principale è costituito dalla presenza, distribuita nelle singole aree minerarie, degli ingenti volumi di residui della lavorazione del minerale, naturalmente ricchi in metalli pesanti, sui quali per decenni, spesso per centinaia di anni, l'azione degli agenti atmosferici ha causato la dispersione delle sorgenti della contaminazione e la diffusione della contaminazione stessa in seno alle matrici ambientali.
- Le aree industriali dedicate alla metallurgia del Piombo, dello Zinco e dell'Alluminio, in particolare l'area di Portovesme, sono caratterizzate dalla presenza prevalente di contaminanti metallici nei riporti utilizzati per la realizzazione dei piazzali industriali, con la conseguente contaminazione dei suoli e delle acque sotterranee. È altresì presente una contaminazione da IPA, fluoruri, idrocarburi e, in aree localizzate di impianto, in minor misura, da composti organici clorurati.
- L'area di Sarroch è dedicata prevalentemente al petrolifero e al petrolchimico, con prevalenza di contaminazione dovuta a idrocarburi, BTEX, IPA e composti organoclorurati.
- L'agglomerato di Macchiareddu è dominato dallo stabilimento petrolchimico della Enirewind e dallo stabilimento Fluorsid oltre che da numerose attività di servizio alla produzione. I contaminanti principali, di conseguenza, sono quelli legati ai cicli produttivi del cloro soda e del dicloroetano, ovvero Idrocarburi, BTXES, IPA, alifatici clorurati e alogenati.

1.1.2 Stato di attuazione degli interventi in corso

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento dei procedimenti ambientali ex art. 242, 252 relativamente al SIN:



Al momento si stanno definendo i valori naturali di fondo (cioè valori che sono naturalmente più alti in queste zone, non a causa di inquinamento) per le aree minerarie dismesse. Questi dati serviranno in futuro per valutare se ridurre il perimetro del SIN (Sito di Interesse Nazionale), escludendo le zone che, secondo la normativa, non risultano contaminate.

Si rende opportuno evidenziare che il 7 ottobre 2025 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per l'istituzione del Tavolo Tecnico Permanente per il coordinamento delle procedure di bonifica del SIN "Sulcis Iglesiente Guspinese", quale sede istituzionale per l'individuazione di soluzioni condivise per la bonifica del SIN, anche in considerazione delle specificità del contesto territoriale. L'istituzione del Tavolo persegue, inoltre, la finalità di garantire un solido confronto a livello locale e un flusso costante ed esaustivo di informazioni, anche nei confronti della popolazione. Il tavolo, coordinato dal Prefetto, vede la partecipazione degli Enti coinvolti nei procedimenti di bonifica nel SIN (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Regione, Province, Comuni, Enti tecnici).

1.2 SIN "Napoli Bagnoli – Coroglio"

1.2.1 Inquadramento del S.I.N.

Il Sito di Interesse Nazionale di "Bagnoli-Coroglio" è stato dapprima, perimetrato con decreto ministeriale del 31/08/2001 e successivamente riperimetrato con il decreto ministeriale del 08/08/2014. Il SIN comprende nell'area occidentale di Napoli, prospiciente il Golfo di Pozzuoli, e si estende su un'area di circa 249 ettari a terra e 1.453 ettari a mare.

Le prime attività nell'area sono state avviate nel 1853 ma le attività più impattanti sono state realizzate circa 50 anni dopo, con la realizzazione dell'impianto siderurgico "Ilva" di Bagnoli e "Eternit". Tra il 1986 e il 1990 si è avuta una progressiva riduzione delle attività, fino alla loro definitiva chiusura.

Con riferimento ai superamenti concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) che individuano il valore limite tabellari per cui le concentrazioni presenti nelle matrici ambientali oltre le quali il sito viene qualificato come potenzialmente inquinato (fissate dalle Tabelle 1 e 2 dell'allegato V al Titolo V del D.Lgs. 152/2006), sono stati riscontrati:

- nei suoli, superamenti per i metalli (principalmente Zn, Pb, Sn), IPA, Idrocarburi pesanti e PCB;
- nelle acque di falda, superamenti per IPA e Idrocarburi totali e metalli (principalmente Fe, Mg).

1.2.2 Accordi di Programma e Commissario Straordinario

La competenza in merito alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale (bonifica e messa in sicurezza) e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana, disposto dal decreto "sblocca Italia" sono state attribuite al Commissario straordinario di Governo.

A tal fine sono stati individuati:

- un Commissario Straordinario di Governo, individuato nel 2015 nella figura del Dott. Salvatore Nastasi, e poi sostituito con DPCM nel 2021 dall'ing. Gaetano Manfredi;
- un Soggetto Attuatore, individuato con il decreto "sblocca Italia" nella figura della Invitalia S.p.A.

Sul SIN attualmente sono attivi gli accordi di seguito elencati:

- l'Accordo di Programma, sottoscritto a marzo 2020, tra il MATTM, il Commissario Straordinario e Invitalia S.p.a. Tale Accordo presenta uno stanziamento complessivo di €87.237.826,00;
- l'Accordo di Coesione, sottoscritto a luglio 2024, tra il Governo e il Commissario Straordinario, con il quale vengono assegnate ulteriori fondi per €1.218 milioni per il periodo 2024-2029 al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi.

1.2.3 Focus America's Cup

A seguito dell'individuazione del sito di Bagnoli come area dove svolgere la 38esima edizione della "America's Cup – Napoli 2027", la Cabina di Regia il 4 agosto 2025 su richiesta del Commissario Straordinario ha approvato la revisione di alcuni progetti di bonifica al fine di armonizzarli con le opere infrastrutturali per consentire lo svolgimento dell'evento sportivo. Tale indicazione è stata approvata nell'ultima Cabina di Regia tenutasi.

Il Progetto delle suddette opere, che riguarderanno sia le aree a terra che a mare, è stato oggetto della Conferenza di Servizi indetta dal Commissario straordinario di Governo in data 6/11/2025,

conclusasi con il Decreto del Commissario n. 10 del 01.12.2025 con cui si prende atto del verbale favorevole della CdS e approva i progetti necessari allo svolgimento dell'America's Cup:

1. progetto esecutivo delle opere a mare
2. progetto definitivo delle opere a terra


inoltre, con lo stesso decreto è stata dichiarata la pubblica utilità delle opere e dato mandato al Soggetto Attuatore di procedere quanto prima alla loro attuazione, prendendo atto delle prescrizioni e osservazioni accolte dal RUP.

Si sottolinea che tra le opere previste in tali progetti sono ricompresi interventi anticipatori dell'intervento di bonifica:


- il dragaggio dei sedimenti dallo specchio acqueo antistante il sito e il conferimento in discarica/impianti trattamento off-site, previa caratterizzazione dei sedimenti;
- la rimozione parziale della colmata;
- il capping delle aree a terra.

1.2.4 Indicatori ambientali:

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento dei procedimenti ambientali ex art. 242, 252 relativamente al SIN:



Tutte le aree risultate contaminate, sia per i suoli che per la falda, hanno un Progetto di bonifica approvato:



1.3 SIN “Venezia (Porto Marghera)”

1.3.1 Inquadramento del S.I.N

Il SIN è stato Individuato con legge 426/98 ed è stato perimetrato con D.M. del 23/02/2000, successivamente oggetto di ridefinizione del perimetro rispettivamente con Decreti Ministeriali del 2013 e 2016.

Il territorio del SIN ricade nel Comune di Venezia, comprende solo aree a terra, ed ha una superficie totale pari a circa 1.618 ha. In precedenza, il perimetro comprendeva un territorio di dimensioni pari a circa 3.221 ha di aree a terra, 350 ha di canali portuali e 2.200 ha di area lagunare, nel quale erano incluse aree pubbliche ed aree private.



Il SIN è stato caratterizzato da una molteplicità di attività produttive afferenti al comparto chimico, petrolchimico, metallurgico, elettrometallurgico, meccanico, cantieri navali, nonché di produzione di energia elettrica.


Lo stato di contaminazione delle aree industriali di Porto Marghera è connesso non solo alle attività industriali, presenti e soprattutto passate, ma anche all'utilizzo massiccio di rifiuti industriali per l'imbonimento di aree lagunari da destinare all'ampliamento della zona industriale. Con riferimento ai superamenti CSC fissate dal D.Lgs. 152/2006 (Tabella 1 e Tabella 2, Allegato 5, Titolo V – Parte Quarta del D. Lgs. 152/2006) si precisa che:

- Nei suoli si riscontrano superamenti per Metalli, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA)
- Nelle acque di falda riscontrano superamenti per Metalli, IPA, Composti organo-clorurati.

1.3.2 Indicatori ambientali

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento dei procedimenti ambientali ex art. 242, 252 relativamente al SIN:





1.4 SIN “Casale Monferrato”

1.4.1 *Inquadramento del S.I.N*

La Legge n. 426/1998 ha individuato “Casale Monferrato” quale Sito di Interesse Nazionale. Il perimetro del SIN è stato definito con D.M. del 10/01/2000. Il SIN comprende il territorio di 48 Comuni, dei quali 45 in provincia di Alessandria, 2 in provincia di Vercelli e 1 in provincia di Asti, per una superficie totale pari a circa 738 kmq (area riconducibile al distretto sanitario della ex USL 76). All’interno del SIN è presente l’area dell’ex stabilimento Eternit di Casale Monferrato, lo stabilimento di produzione di manufatti in amianto più grande d’Europa, attivo dal 1907 al 1986.

Il SIN è interessato principalmente dalla presenza diffusa di materiali da costruzione contenenti amianto (costituiti principalmente da coperture di cemento-amianto e dal c.d. polverino), provenienti dallo stabilimento ex Eternit e dalle sue attività.

Gli interventi principali della bonifica del SIN sono: la bonifica dello stabilimento Eternit e delle aree da questo impattate, la bonifica della sponda destra Fiume Po (punto di scarico dei reflui dello stabilimento Eternit, intervento “urgente” concluso ante 2005), la bonifica del “polverino” e la bonifica delle coperture in cemento-amianto degli edifici di proprietà pubblica e privata e di altri manufatti. L’Amministrazione Comunale di Casale Monferrato è stata individuata come Ente Attuatore sia del P.T.T.A. (Programma Triennale di Tutela Ambientale) 1994-96 per l’Area Critica di Casale Monferrato che dell’Intervento di Bonifica di Interesse Nazionale di Casale Monferrato (L. 426/98) per la bonifica del territorio dall’amianto.

1.4.2 *Indicatori ambientali*

Stato di avanzamento della bonifica al 31/12/2024:

- Per quanto riguarda la bonifica dello stabilimento Eternit, che ricomprende anche le aree da questo impattate (i.e. zona Ronzone), l’attuazione interventi è la seguente: 100% area Eternit; in aree zona Ronzone avviate attività di messa in sicurezza, che attualmente proseguono; area parco Eternit di mq 36.000 aperta al pubblico e inaugurata il 10/09/2016, unico esempio al mondo di parco cittadino realizzato -a seguito di un intervento di demolizione e bonifica

portato a termine- su un'area occupata da un vasto insediamento di produzione del cemento-amianto.

- La bonifica delle coperture in cemento-amianto degli edifici di proprietà pubblica e privata e di altri manufatti risulta attualmente ancora in corso.

In particolare, la bonifica delle coperture in cemento-amianto degli edifici di proprietà pubblica ha visto la più consistente realizzazione degli interventi nei primi anni 2000. Ad oggi, la quota di edifici pubblici da bonificare risulta residuale: prossima al 100% per la rimozione dei manti di copertura (mq 131.000 bonificati, dato non definitivo).

Con Decreto del Ministro dell'Ambiente, di concerto con i Ministri delle Attività Produttive e della Salute, del 29/11/2004 è stato approvato il documento "Intervento di bonifica di interesse nazionale Casale Monferrato. Progetto di bonifica", trasmesso dalla Regione Piemonte, basato sulla rimozione dei beni contaminati o contenenti amianto (coperture e "polverino") presenti all'interno dell'intero SIN.

Per la rimozione delle coperture e dei manufatti di proprietà privata, il Comune di Casale Monferrato ha pubblicato più bandi, a partire dal 2005. Il censimento di detti interventi è soggetto a periodici aggiornamenti, che vengono sottoposti alla Conferenza di Servizi ministeriale per l'approvazione del relativo elenco dei nuovi siti.

Al riguardo, a fine 2019 risultava la bonifica di circa 180 siti con presenza di polverino e la rimozione di coperture in cemento amianto pari a circa un milione mq (su circa 1,5 Ml mq presenti nelle graduatorie dei bandi del Comune).

Successivamente, sono stati censiti o avviati/realizzati i seguenti interventi:

- 25 siti con presenza di polverino e 313 siti di coperture (Decreto Direttoriale n. 166 del 06/09/2022);
- 6 siti con presenza di polverino e 41 siti di coperture (Decreto Direttoriale n. 412 del 15/11/2023);
- 1 sito con presenza di polverino e 50 siti di coperture (Decreto Direttoriale n. 155 del 12/06/2025).

Nel complesso, nell'ambito della bonifica di utilizzi impropri (polverino + bonifica dei suoli e dei canali), dal 2005 al 31/12/2024 la sommatoria delle superfici bonificate è pari a circa mq 39.280. In particolare, per le aree ubicate in prossimità dell'ex stabilimento Eternit (rif. monitoraggio annuale Regione Piemonte al 31/12/2024):

- con Decreto n. 2957/2019 è stato approvato il "*Progetto definitivo-esecutivo di intervento di bonifica/messa in sicurezza permanente di tratto del Canale Lanza in adiacenza all'area dell'ex stabilimento Eternit*" → lavori su primo tratto eseguiti al 100%, in fase di collaudo;
 - con Decreto n. 3/2020 è stato approvato il progetto "*Lavori di bonifica – messa in sicurezza dell'area ex Piemontese – area 'B'- Progetto esecutivo*" → in fase di esecuzione (circa 90%).
- Discarica monouso per amianto: ubicata nel Comune di Casale Monferrato, autorizzata in sede locale e asservita alle operazioni di bonifica del SIN, in funzione dal 2001. L'impianto è operativo e cesserà la sua funzionalità al termine di tutte le attività di bonifica del SIN, con

una configurazione attuale sufficiente a garantire il fabbisogno volumetrico di smaltimento RCA fino al termine del programma di bonifica.

- Nell'ambito del monitoraggio ambientale, dal 2007 ARPA Piemonte esegue campagne periodiche sul territorio di tutti i 48 Comuni del SIN.

Si segnala che, a causa della particolare natura degli interventi di bonifica, riguardanti in molti casi parti di fabbricati o elementi all'interno di questi, e della ricognizione degli interventi indicata come ancora in corso e continuamente alimentata dal censimento di nuovi siti con presenza di amianto, risulta non rappresentativa la rappresentazione cartografica o di percentuale dell'avanzamento dei procedimenti di bonifica delle superfici oggetto di intervento.

2) IL SISTEMA CHI INQUINA PAGA, HA POSTO LE BASI PER UN MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI BONIFICA? COME SI CONIUGA LA RIPARAZIONE DEL GENERALIZZATO DANNO AMBIENTALE ENTRO TEMPI COMPATIBILI CON LA PREVENZIONE DEGLI EFFETTI PEGGIORATIVI DELLO STESSO.

In materia di ambiente, le "esternalità" (come, ad esempio, l'inquinamento del suolo o idrico derivante da attività industriali), sono negative e determinano costi sociali che ricadono sulla collettività. In tale contesto, se il mercato non riesce a correggere tali inefficienze, occorre un adeguato intervento pubblico per far sì che le esternalità negative prodotte vengano internalizzate nei costi di impresa, assicurando che chi causa un danno all'ambiente ne sopporti direttamente il costo.

In tale prospettiva si è sviluppato il principio "chi inquina paga" (Polluter pays principle), che rappresenta oggi una delle pietre angolari della politica ambientale comunitaria (art. 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea). Sulla base di tale principio, l'onere economico della prevenzione e della riparazione di un danno ambientale deve ricadere sull'inquinatore e non sulla collettività. La valenza del principio non è solo economica, ma anche etico-giuridica, mirando ad assicurare equità, responsabilità e deterrenza ed evitando che i costi dell'inquinamento ricadano e siano trasferiti sui cittadini o sulle generazioni future.

Proprio in quest'ottica, il D.lgs. 152/2006, nel recepire il suddetto principio comunitario del "chi inquina paga", prevede che in presenza di una minaccia di danno ambientale o di un danno ambientale le azioni di prevenzione e di ripristino (attraverso le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa o attraverso la bonifica, nel caso di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee) debbano essere poste in essere dall'operatore responsabile della contaminazione, il quale è tenuto a sostenerne i costi.

Sebbene, spesso, l'identificazione univoca del soggetto responsabile sia ardua, specialmente in presenza di "contaminazioni storiche" o siti con gestioni pluridecennali, il principio "chi inquina paga" sancito a livello europeo e recepito in Italia, ha innegabilmente posto le basi per un miglioramento dei processi di bonifica, andando a spostare l'onere economico dal soggetto pubblico al soggetto privato responsabile ed introducendo un cardine di responsabilità economica che incentiva la prevenzione e garantisce il ripristino ambientale.

La prospettiva di dover sostenere costi elevati per le imprese, può, infatti, incentivare gli operatori ad investire in misure preventive a monte e ad adottare pratiche produttive più pulite, con una maggiore attenzione alla gestione dei rifiuti, per scongiurare una contaminazione ed un danno ambientale e dunque, le conseguenti future ed onerose passività ambientali. Da un punto di vista procedurale poi, il principio ha migliorato l'iter, andando a meglio definire ruoli e responsabilità ed esortando verso l'utilizzo di metodologie di bonifica consentite ed approvate.

§§§

La riparazione del danno ambientale entro tempi rapidi, compatibili con la prevenzione di effetti peggiorativi, si coniuga attraverso un approccio integrato che privilegia il risarcimento in forma specifica (ripristino dello stato dei luoghi) e l'applicazione rigorosa dei principi di prevenzione e precauzione.

In tale ottica, l'art. 305 del D.lgs. 152/2006 prevede che alla scoperta di un danno ambientale, l'operatore responsabile è tenuto a adottare a sue spese non solo le necessarie misure di ripristino, ma anche tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, quali ad esempio l'isolamento della fonte di inquinamento, contenimento di sversamenti. Ciò allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi.

Si tratta di azioni di rilevanza fondamentale al fine di evitare che un danno, inizialmente circoscritto, diventi "generalizzato" o irreversibile.

3) COME SI GESTISCE UN SIN QUALORA L'INQUINAMENTO NON VENGA IDENTIFICATO UN RESPONSABILE (COSIDDETTI "SITI ORFANI");

SINTESI NON TECNICA

Chi paga se non si trova il responsabile?

- Se non si trova chi ha inquinato, paga lo Stato con soldi pubblici.
- Poi lo Stato prova a recuperare i soldi dal proprietario, ma solo fino al valore del terreno dopo la bonifica.
- Per i "siti orfani" (senza responsabile), il PNRR ha stanziato 500 milioni di euro per bonificarli entro il 2026.

La vigente normativa prevede che, in tutti i casi in cui il responsabile dell'inquinamento non sia individuabile o non provveda e non provveda il proprietario del sito né altro soggetto interessato, gli interventi di messa in sicurezza e bonifica sono realizzati d'ufficio dall'amministrazione competente secondo l'ordine di priorità fissato dai piani regionali per la bonifica delle aree inquinate o dagli strumenti di programmazione previsti per il finanziamento degli interventi nei siti di bonifica di interesse nazionale.

Gli interventi sono realizzati dalla pubblica amministrazione mediante l'utilizzo di risorse economiche pubbliche in sostituzione e in danno del soggetto responsabile per cui, nei casi in cui il responsabile sia stato individuato, ma sia rimasto inerte, oppure venga identificato solo all'esito della realizzazione degli interventi, la pubblica amministrazione procede nei suoi confronti al recupero di quanto speso.

Nei soli casi in cui è impossibile individuare il soggetto responsabile oppure recuperare nei suoi confronti quanto speso, la pubblica amministrazione che ha realizzato gli interventi può rivolgersi al proprietario non responsabile il quale è tenuto a rimborsare le spese degli interventi adottati dall'autorità competente, ma solo nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

Esiste, poi, una speciale disciplina per i c.d. 'siti orfani', ossia i siti potenzialmente contaminati per i quali il responsabile dell'inquinamento non è individuabile o non provvede agli obblighi di bonifica e per i quali non vi provvede il proprietario del sito né altro soggetto interessato nonché i siti nei quali gli interventi di bonifica sono stati avviati ma non conclusi.

Per tali 'siti orfani' il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'Italia (PNRR) ha previsto lo stanziamento di 500 milioni di euro da destinare alla bonifica e loro riqualificazione (misura M2C4, investimento 3.4).

Il PNRR prevede, in particolare, l'adozione di un Piano d'azione che individui i siti orfani di tutte le Regioni e le Province autonome e identifichi gli interventi specifici da intraprendere nonché la riqualificazione di almeno il 70% della superficie del suolo dei siti orfani al fine di ridurre l'occupazione del terreno e migliorare il risanamento urbano (obiettivo da raggiungere entro il primo trimestre del 2026).

4) ACCERTARE DISASTRI DA UN PUNTO DI VISTA AMBIENTALE, QUALI SFIDE?

In relazione alla tematica prospettata si rende necessario, in primo luogo, chiarire che il Testo Unico Ambiente (D.lgs. 152/06) non definisce il concetto di “disastro ambientale”, ma offre, nella Parte VI la sola definizione di danno e minaccia di danno ambientale (Artt. 300 e 302).

Tuttavia, la definizione normativa di “disastro ambientale”, nell’ordinamento giuridico italiano, è rivenuta nell'articolo 452-quater del Codice Penale che, appunto, prevede e punisce il reato di “disastro ambientale”.

Il Codice Penale articola la suddetta fattispecie in tre possibili scenari: l'alterazione irreversibile di un ecosistema, l'alterazione onerosa di un ecosistema la cui eliminazione richieda interventi eccezionali, o l'offesa alla pubblica incolumità per estensione del danno o numero di persone esposte a pericolo, creando un nocumento grave e diffuso.

Questo reato si distingue dall'inquinamento ambientale disciplinato dall’art. 452-bis del Codice Penale per la maggiore intensità e gravità degli effetti, che ledono beni costituzionalmente rilevanti come la salute pubblica, la biodiversità e l'equilibrio naturale.

In considerazione di quanto premesso, il contrasto a tale grave forma di pregiudizio arrecato al bene ambiente viene fronteggiato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, ai sensi dell’art. 1 co. 4 Legge n. 3/1991, ove tale fattispecie delittuosa compaia tra i capi di imputazione e ove, in esito all’istruttoria compiuta dal Ministero con il supporto tecnico-giuridico dell’ISPRA in ambito SNPA, emergano profili di danno all’ambiente, così come disciplinato ai sensi della Parte VI del D.lgs. 152/06.

In tale ipotesi di reato, in caso di accertamento della penale responsabilità dell’imputato con sentenza di condanna, la riparazione del disastro ambientale sarà garantita attraverso l’imposizione e successiva attuazione di misure di ripristino dello stato dei luoghi in forma specifica, così come previsto dall’art. 452 duodecies del Codice Penale, il quale prevede che in caso di condanna e/o patteggiamento per reati quali l’inquinamento ambientale o il disastro ambientale, il Giudice ordina il recupero ed il ripristino ambientale, in applicazione delle norme e dei principi di cui al D.lgs. 152/06 per la relativa esecuzione.

Considerato tutto quanto sopra, l’obiettivo primario dell’attività ministeriale è quello di addivenire in maniera sempre più frequente al completo ripristino ambientale delle aree colpite dall’evento, anche mediante la partecipazione attività dell’Amministrazione nell’ambito del processo penale nel quale il disastro ambientale è individuato come capo di imputazione.

5) CHE IMPEGNO ECONOMICO VIENE PROFUSO DAL GOVERNO CENTRALE PER I PROGETTI DI BONIFICA SIN E QUALI SONO LE ORIGINI DEI FONDI.

SINTESI NON TECNICA

Quanto spende lo Stato per le bonifiche?

- Dal 1998 ad oggi: circa 2 miliardi di euro.

- Altri fondi arrivano da:
 - o Programma Nazionale di Bonifica (97,5 milioni + 60 milioni).
 - o Fondo Sviluppo e Coesione (oltre 1 miliardo per il periodo 2014-2020).
 - o Nuovi fondi 2021-2027: 280 milioni di euro.
- Spesso si fanno accordi tra Governo, Regioni e Comuni per decidere come usare i soldi.

* * *

Il Ministero dell’Ambiente per il finanziamento degli interventi di bonifica nei Siti di Interesse nazionale ha stanziato ingenti risorse a valere su diverse fonti di finanziamento, come di seguito rappresentate.

Programma Nazionale di Bonifica

La Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”, ha previsto l’istituzione di un Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento degli interventi e di trasferimento delle risorse, pari ad oltre **97,5 milioni di euro**.

In attuazione della citata legge, il Ministero dell’Ambiente, con il Decreto Ministeriale del 18 settembre 2001, n. 468, ha adottato il Regolamento recante il “Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale”, con il quale si è provveduto, tra l’altro, a ripartire tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) all’epoca già individuati, le risorse disponibili.

Successivamente, il D.M. 28 novembre 2006, n. 308, recante “Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente Programma nazionale di bonifica e di ripristino ambientale dei siti inquinati”, ha assegnato, ad integrazione di quanto già previsto dal Decreto n. 468/01, nuove risorse pari a **circa 60.000.000,00** a favore degli ulteriori SIN identificati con le leggi successive.

Inoltre, il Ministero ha assegnato a favore dei SIN ulteriori finanziamenti a valere su risorse ordinarie di bilancio, risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (ex FAS) attribuite al Dicastero e risorse derivanti da Atti Transattivi stipulati con soggetti economici operanti sui siti inquinati.

Le risorse complessivamente stanziate dal Ministero per interventi di bonifica di competenza pubblica nei 57 SIN originariamente individuati (oggi 42), ammontano a **circa due miliardi di euro** e sono state trasferite alle Regioni, ai Commissari Delegati e alle Province Autonome di Trento e Bolzano. Più in generale le risorse sopra richiamate sono state disciplinate attraverso il ricorso a strumenti di programmazione negoziata (Accordi di Programma e Accordi di Programma Quadro), sottoscritti dal Ministero dell’Ambiente con Regioni, Enti Locali e Amministrazioni centrali coinvolte, a vario titolo, nel procedimento di bonifica ovvero mediante l’emanazione di appositi “Atti di disciplina” a livello regionale, o secondo le modalità previste nelle diverse Ordinanze di protezione Civile nelle aree interessate da situazioni di emergenza ambientale.

PSC MASE - FSC 2014-2020

Nell’ambito del Piano di Sviluppo e Coesione (PSC) del MASE – FSC 2014-2020, sono stati assegnati all’area tematica 05 “Ambiente e risorse naturali” - Settore intervento 05.04 “Bonifiche”, **oltre 1 miliardo di euro**. Le risorse sono state disciplinate in Atti di programmazione

negoziata (n. 24) sottoscritti dal Ministero dell’Ambiente con le Amministrazioni locali e/o Commissari. Nell’ambito dei predetti Atti sono stati programmati oltre 570 interventi di bonifica.

PSC MASE - FSC 2021-2027

Da ultimo, si segnala che in data 01/04/2025 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 76 – la Delibera CIPESS n. 77 del 29 novembre 2024 che, nell’ambito della imputazione programmatica delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2021-2027 alle Amministrazioni centrali, ha destinato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica l’importo complessivo di €1.161.733.177,00. In considerazione del riparto interno delle predette risorse assegnate al MASE e suddivise per Settori di Intervento, al Settore 05.04 “Bonifiche” sono stati assegnati complessivamente **€280.000.000,00**, disciplinati nell’ambito dell’**Accordo per la coesione sottoscritto tra Ministero dell’Ambiente e Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 31.10.2025**. Tali risorse sono state destinate ad interventi di bonifica di rilevanza strategica da realizzarsi nelle regioni del Mezzogiorno (80%) e del Centro-Nord (20%).

7) SIN, QUALI I RACCORDI TRA GOVERNO CENTRALE E AUTORITÀ LOCALI.

SINTESI NON TECNICA

Come lavorano insieme Governo e Enti locali?

- Si fanno riunioni ufficiali (Conferenze di Servizi) per approvare i progetti.
- Si firmano Accordi di Programma per gestire i soldi e i lavori.
- Dal 2025 ci sono anche Tavoli Tecnici Permanenti nelle Prefetture per parlare con enti locali e cittadini.

Nella materia della bonifica dei SIN il raccordo tra il Governo, nella specie il MASE, e le Autorità locali si svolge su un duplice livello: nell’ambito delle procedure amministrative (art. 252, D.Lgs. n. 152 del 2006) e nell’ambito -più alto- della programmazione delle risorse finanziarie.

Sul versante amministrativo, oltre all’importantissimo ruolo delle province nell’individuazione del responsabile della contaminazione, gli enti interessati (regione, provincia ed comune) sono sempre convocati in seno alle conferenze di servizi che Ministero indice per l’approvazione dei documenti tecnici finalizzati alla bonifica del sito (piano di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica). In quella sede, come prevede la legge, i predetti enti sono chiamati a rappresentare gli interessi pubblici delle comunità locali che rappresentato, nella sostanza quegli stessi interessi del territorio che la bonifica tende a soddisfare (salute, ambiente, riqualificazione del sito, programmazione urbanistica, ecc).

Con le stesse modalità, attraverso il modulo procedimentale della conferenza di servizi, gli enti locali sono parte attiva dei procedimenti di ripermizione dei SIN, nell’ambito dei quali spesso il ruolo

attivo dei medesimi enti ha comportato la modifica della proposta iniziale di deperimetrazione del SIN oggetto del singolo procedimento.

Un ulteriore livello di raccordo tra MASE ed enti locali si ha nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie, sia nazionali che europee (per esempio, quelle previste dal PNRR). In questo caso lo strumento è costituito dalla sottoscrizione di un accordo fra pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei quali la regione svolge il ruolo di soggetto beneficiario delle risorse e gli enti locali (solitamente il comune) svolge il ruolo di soggetto attuatore con il compito di individuare l'operatore economico capace di mettere a terra i progetti. In concreto, nella fase preliminare di negoziazione tra le Parti, la regione e gli enti locali, proprio in ragione del loro diretto contatto con il territorio, individuano gli interventi prioritari da assoggettare a finanziamento, interventi che poi sono disciplinati nell'accordo sia dal punto di vista finanziario (andamento della spesa) che fisico (avanzamento delle attività).

Infine si segnala l'iniziativa messa in campo dalla DG ECB che, a partire dal 2025, ha visto l'istituzione di Tavoli Tecnici Permanenti (TTP), cioè riunioni periodiche di coordinamento tenute in presenza e nelle sedi delle locali Prefetture alle quali sono convocati, di volta in volta, le Amministrazioni Locali, la Regione, ma anche associazioni e altri portatori di interesse, con il fine di permettere un maggiore dialogo, superare incomprensioni e risolvere più velocemente eventuali criticità. I SIN per i quali è stato istituito un TTP sono quelli di Crotona, Trento, Tito, Sulcis-Iglesiente-Guspinese ed è in via di istituzione il TTP per il SIN di Priolo in Sicilia.



Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche

Riscontro ad Ufficio Stampa MASE per videointervista al Ministro della trasmissione REPORT (Rai 3)

Premessa

Con e-mail del 7 gennaio u.s. l'Ufficio Stampa MASE, facendo seguito a quanto già inviato da questa DG in data 12 dicembre 2025, ha richiesto un breve contributo sui temi di seguito indicati ad integrazione della richiesta di informazioni inviata da Redazione Report a dicembre scorso:

- 1) Sin: dati di interesse generale e avanzamento negli specifici contesti di Bagnoli, Marghera, Sulcis Iglesiente Guspinese.**
- 2) Sin, quali i raccordi tra Governo centrale e autorità locali nei casi di specie;**
- 3) Secondo alcune associazioni ambientaliste, sono 992 gli anni totali di ritardo accumulati sino ad oggi dal Paese, rispetto alle bonifiche sui SIN. Esistono cronoprogrammi o priorità particolari per riuscire a contrastare queste tempistiche, da parte del Ministero?**
- 4) Riguardo il principio del "chi inquina paga". Sempre più spesso le aziende non finanziano e i sindaci sono lasciati soli a combattere contro i mulini a vento. I casi da noi documentati sono quelli di Assemmini (Sardegna) e Trissino (Veneto). Cosa viene fatto realmente per incassare soldi dall'aziende che hanno inquinato?**
- 5) Per quanto riguarda l'area di Bagnoli, una società del gruppo Caltagirone ha ceduto i terreni inquinati di Bagnoli a Invitalia e quest'ultima ha l'onere di bonificarli. Come viene valutato il fatto che le attività per la bonifica del Parco Urbano (269 milioni di Euro) siano state affidate ad un raggruppamento di imprese guidato da Greenthesi, al cui interno troviamo anche la Vianini Lavori, società del gruppo Caltagirone? Si configura, nei fatti, una discrasia rispetto al principio del "chi inquina paga" recepito in applicazione a un principio comunitario?**
- 6) Abbiamo riscontrato come se da un lato non è possibile contestare l'omessa bonifica all'azienda nel momento in cui vengono presentati dei progetti, dall'altro passano anni in cui vengono esclusivamente presentati progetti, che vengono costantemente bocciati dal Ministero. Cosa fa il Ministero per evitare quella che sembrerebbe una strategia per ritardare il processo di bonifica senza commettere il reato?**

- 7) Perché il territorio veneto dove c'è stata la contaminazione da Pfas non è mai stato inserito in un Sin? Secondo alcuni nostri interlocutori, alcune delle ragioni andrebbero ricercate nella tutela del cosiddetto "made in Veneto" (es: vino). Corrisponde al vero?**
- 8) Quale tutela hanno gli abitanti che consumano cibo in quell'area visto che i risultati delle analisi non sono ancora pubblici?-Non di competenza in quanto materia sanitaria.
- 9) **Perché durante il processo contro i dirigenti della Miteni, il Ministero non ha citato le società come responsabili civili per ottenere soldi da investire in un'eventuale bonifica che però ad oggi non è stata ancora progettata?**
- 10) **A Spinetta Marengo è in corso un altro procedimento contro l'ex Solvay perché responsabile dell'inquinamento da pfas nell'area in provincia di Alessandria. L'udienza preliminare, fissata per lo scorso 27 giugno (il giorno dopo la sentenza di Vicenza per il caso Miteni), non è stata celebrata ed è stata rinviata al 12 marzo 2026. Perché otto mesi di stop?**
- 11) **Secondo quanto abbiamo appreso, i difensori dell'ex Solvay hanno rappresentato che pendono trattative con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (Mase), il quale ha fissato il 2 settembre scorso un incontro per definire un accordo prima del dibattimento. Che tipo di accordo è scaturito da questo incontro? Divisione VI?**

Di seguito si fornisce il contributo della Direzione ECB in merito ai temi segnalati per quanto di competenza e quindi per i temi sopra numerati 1), 2), 3), 4), 5), 6),7) ,9),10) e 11).

1) SIN: SIN: DATI DI INTERESSE GENERALE E AVANZAMENTO NEGLI SPECIFICI CONTESTI DI BAGNOLI, MARGHERA, SULCIS IGLESIENTE GUSPINESE.

Nella tabella seguente sono riportati alcuni indicatori sintetici sullo stato di avanzamento dei procedimenti di bonifica nei SIN, aggiornati a Luglio 2025.

Numero dei SIN	42
Aree a terra ricomprese nei SIN	circa 148.000 ettari
Aree a mare ricomprese nei SIN	circa 77.000 ettari
Aree originariamente incluse nei SIN e restituite agli usi legittimi (bonificate e/o deperimtrate) nel periodo 2023-2025	oltre 100.000 ettari (40% delle aree originariamente incluse nei SIN)
Aree attualmente ricomprese nei SIN già indagate al fine di verificarne la contaminazione	84% sia per i suoli che per le acque sotterranee
Aree attualmente ricomprese nei SIN risultate contaminate e per le quali è stato già approvato il progetto di bonifica	93% per i suoli e 84% per le acque sotterranee

La normativa, in generale, attribuisce al Ministero competenze sino all'approvazione del progetto operativo di bonifica, demandando agli Enti di controllo e alla Provincia la verifica della corretta esecuzione del Progetto e la successiva certificazione di avvenuta bonifica. Si evidenzia che in media (suolo e acque sotterranee) ad oggi, escludendo le aree già restituite agli usi legittimi, il 90% delle aree nei SIN hanno un progetto di bonifica approvato e in corso di esecuzione o sono state già bonificate.

Anche se le competenze del MASE si fermano all'approvazione dei progetti, il Ministero monitora lo stato di avanzamento dell'esecuzione dei progetti approvati con particolare riferimento ai Progetti che sono finanziati nell'ambito della Programmazione negoziata

Si riporta il focus relativo ai SIN specificati nel tema.



1.1 SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese

L'area perimetrata del SIN "Sulcis Iglesiente Guspinese" ha un'estensione delle aree a mare di 32416 ettari e di aree a terra di 19751 ettari, di cui 9100 ettari di aree minerarie. Situato nell'estremo sud-occidentale della Sardegna il SIN ricomprende le provincie del Sud Sardegna e della Città Metropolitana di Cagliari.

Il sito è stato inserito tra i SIN con il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio n. 468 del 18 settembre 2001 ed è stato perimetrato con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 marzo 2003, poi riperimetrato, su istanza della Regione Autonoma della Sardegna, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 ottobre 2016.

La notevole estensione del SIN (aree a mare di circa 32415 ettari e di aree a terra di circa 19750 ettari) interessa 30 Comuni ricompresi in 3 amministrazioni provinciali; da evidenziare la presenza nel SIN degli agglomerati industriali di Portovesme e Sarroch, le aree industriali di Macchiareddu, San Gavino Monreale e Villacidro e le aree minerarie dismesse del Sulcis Iglesiente

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento dei procedimenti ambientali ex artt. 242 e 252 del d.lgs. n. 152/2006 relativamente al SIN:



Attualmente è in corso la determinazione dei valori di fondo naturale delle aree minerarie dismesse, che consentirà in futuro una più corretta definizione del perimetro del SIN con la possibile esclusione delle aree che non soddisfino i relativi criteri normativi per l'inclusione nei SIN stessi.



1.2 SIN "Napoli Bagnoli – Coroglio"

Il Sito di Interesse Nazionale di "Bagnoli-Coroglio" è stato dapprima perimetrato con decreto ministeriale del 2001 e successivamente riperimetrato con il decreto ministeriale del 2014. Il SIN è localizzato nell'area occidentale di Napoli, prospiciente il Golfo di Pozzuoli, e si estende su un'area di circa 249 ettari a terra e 1.453 ettari a mare.


Le prime attività produttive nell'area sono state avviate nel 1853, ma le attività più impattanti sono state realizzate circa 50 anni dopo, con l'insediamento dell'impianto siderurgico "Ilva" di Bagnoli e dello stabilimento "Eternit". Tra il 1986 e il 1990 si è avuta una progressiva riduzione delle attività produttive, fino alla loro definitiva chiusura.

A seguito delle analisi effettuate sui terreni e nelle falde sottostanti, sono stati riscontrati superamenti riguardanti metalli, idrocarburi e Poli Cloro Bifenili (PCB).

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento dei procedimenti ambientali ex art. 242, 252 relativamente al SIN:



Tutte le aree risultate contaminate, sia per i suoli che per la falda, hanno un Progetto di bonifica approvato:



Focus America's Cup

A seguito dell'individuazione del sito di Bagnoli come area dove svolgere la 38esima edizione della "America's Cup – Napoli 2027", sono state approvate le revisioni di alcuni progetti di bonifica al fine di armonizzarli con le opere infrastrutturali per consentire lo svolgimento dell'evento sportivo.

Il Progetto delle suddette opere infrastrutturali, che riguarderanno sia le aree a terra che a mare, è stato approvato con Decreto del Commissario n. 10 di dicembre 2025

Si sottolinea che tra tali opere sono ricompresi gli interventi di bonifica, quali:

- il dragaggio dei sedimenti dallo specchio acqueo antistante il sito e il conferimento in discarica/impianti trattamento;
- la rimozione parziale della colmata;
- il capping delle aree a terra.

1.3 SIN Venezia-Porto Marghera

Il SIN ricade nel Comune di Venezia, attualmente comprende solo aree a terra, ed ha una superficie totale pari a circa 1.618 ha. In precedenza, il perimetro comprendeva un territorio di dimensioni pari a circa 3.221 ha di aree a terra, 350 ha di canali portuali e 2.200 ha di area lagunare ed erano incluse aree pubbliche ed aree private



Il sito è stato Individuato con legge 426/98 ed è stato perimetrato con D.M. del 23/02/2000, successivamente oggetto di ridefinizione del perimetro rispettivamente con Decreti Ministeriali del 2013 e 2016.

Sono in corso di esecuzione gli interventi di bonifica afferenti alla matrice terreni insaturi e acque di falda con particolare riferimento alle aree ricadenti all'interno delle macro isole nuovo e vecchio petrolchimico (es. Eni Rewind, Versalis), risultate tra le più impattate dalle attività produttive svoltesi in passato.

Relativamente agli interventi di marginamento delle sponde delle macroisole ricadenti nel SIN, finalizzate alla messa in sicurezza permanente delle acque di falda soggiacenti le macroisole medesime, si rappresenta che:

- Gli interventi di competenza del provveditorato alle opere pubbliche del triveneto sono stati eseguiti per una lunghezza totale di circa 39 km su 41 km di competenza;
- la Regione del Veneto ha realizzato i tratti di propria competenza per una lunghezza pari a ca. 1.1 km, ricadenti nelle Macroisole Nuovo Petrolchimico e Fusina, ritenuti prioritari al fine della "chiusura" delle Macroisole stesse;
- l'Autorità di Sistema Portuale sta completando l'adeguamento delle banchine portuali esistenti ai fini ambientali.

Si riporta di seguito lo stato di avanzamento dei procedimenti ambientali ex artt. 242 e 252 del d.lgs. n. 152/2006 relativamente al SIN:



2) SIN, QUALI I RACCORDI TRA GOVERNO CENTRALE E AUTORITÀ LOCALI NEI CASI DI SPECIE;

In relazione a tutti i SIN il Ministero assicura il costante rapporto con gli enti locali (territoriali e tecnici) con riguardo, in particolare, alle eventuali criticità che dovessero emergere dal controllo sul territorio.

Le attività istruttorie dei procedimenti in capo al MASE sono condotte utilizzando lo strumento della Conferenza di Servizi con la partecipazione di tutte le amministrazioni locali competenti.

Di seguito viene riportato il focus per i SIN specificati.

2.1 SIN Sulcis-Iglesiente-Guspinese

Di seguito si riportano le ulteriori specifiche iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente con gli enti locali:

1. Tavolo Tecnico Permanente per il coordinamento delle procedure di bonifica del SIN: il 7 ottobre 2025 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa. Il tavolo tecnico permanente ha la finalità di promuovere un solido confronto a livello locale e un flusso costante ed esaustivo di informazioni, anche nei confronti della popolazione. Il tavolo, coordinato dal Prefetto, vede la partecipazione degli enti coinvolti nei procedimenti di bonifica nel SIN (Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, Regione, Province, Comuni, Enti tecnici).

2. Accordo di Programma per la semplificazione e snellimento delle procedure tecnico-amministrative delle aree minerarie dismesse: tale Accordo prevede la convocazione da parte della Regione Autonoma della Sardegna di Tavoli Tecnici istruttori per la disamina dei singoli elaborati progettuali che definiscono le fasi dell'iter di bonifica. Il Ministero poi procede alla convocazione della Conferenza di Servizi decisoria relativamente ai progetti che risultano approvabili.

2.2 SIN Bagnoli Coroglio

La competenza in merito al programma di risanamento ambientale (bonifica e messa in sicurezza) e per la rigenerazione urbana, disposto dal decreto "sblocca Italia", sono state attribuite al Commissario straordinario di Governo. A tal fine sono stati individuati:

- un primo Commissario, individuato nel 2015, nella figura del Dott. Salvatore Nastasi, e poi sostituito nel 2021 dall'ing. Gaetano Manfredi, tutt'ora in carica;
- un Soggetto Attuatore, individuato nella figura della Invitalia S.p.A.

Sul SIN attualmente sono attivi gli accordi di seguito elencati:

- l'Accordo di Programma, sottoscritto a marzo 2020, tra il MATTM, il Commissario Straordinario e Invitalia S.p.a. Tale Accordo presenta uno stanziamento complessivo di €387.237.826,00;
- l'Accordo di Coesione, sottoscritto a luglio 2024, tra il Governo e il Commissario Straordinario, con il quale vengono assegnate ulteriori fondi per €1.218 milioni per il periodo 2024-2029 al fine di assicurare la celere realizzazione degli interventi.

2.3 SIN Venezia Porto Marghera

Di seguito si riportano le ulteriori specifiche iniziative promosse dal Ministero dell'ambiente con gli enti locali:

1. Cabina di Regia convocata periodicamente al fine di stabilire le priorità tra gli interventi da eseguirsi nelle aree pubbliche ricadenti nel SIN. La più recente riunione si è tenuta in data 2 dicembre u.s., a cui hanno partecipato, oltre al Ministero, anche il Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto, l'Autorità di Sistema Portuale, la Regione del Veneto, la Città Metropolitana di Venezia e la Città di Venezia.
2. In data 30.12.2025 è stato siglato l'atto integrativo all'accordo di programma "*Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera di competenza del Provveditorato Interregionale per le opere pubbliche sottoscritto in data 04 agosto 2020*";
3. In data 30.12.2025 è stato siglato l'atto integrativo all'accordo di programma *Atto integrativo dell'accordo di programma "Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza del Sito di Interesse Nazionale di "Venezia – Porto Marghera" sottoscritto in data 14 aprile 2020.*

3) SECONDO ALCUNE ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE, SONO 992 GLI ANNI TOTALI DI RITARDO ACCUMULATI SINO AD OGGI DAL PAESE, RISPETTO ALLE BONIFICHE SUI SIN. ESISTONO CRONOPROGRAMMI O PRIORITÀ PARTICOLARI PER RIUSCIRE A CONTRASTARE QUESTE TEMPISTICHE, DA PARTE DEL MINISTERO?

I 992 anni di ritardo risultano verosimilmente calcolati considerando gli anni trascorsi dall'istituzione di ciascun SIN sino ad oggi e sommando tali valori per i 42 SIN. Si tratta di un calcolo manifestamente illogico in quanto, a ben vedere, calcola un ipotetico ritardo come se la data di istituzione del SIN dovesse corrispondere alla data della sua avvenuta bonifica! Invece, la data di istituzione del SIN indica, in estrema sintesi, solo la data in cui quella determinata situazione di potenziale contaminazione è trasferita alla competenza del Ministero, e quindi segna l'inizio delle procedure tecniche e amministrative (caratterizzazione, analisi di rischio, progetto di bonifica) di competenza ministeriale. Il numero così calcolato, invero, non considera che l'attività di bonifica non è immediata, ma necessita di complessi accertamenti tecnici, adeguata progettazione, e tempi di esecuzione non brevi in ragione della tipologia di inquinanti e della stessa tecnologia di bonifica utilizzata in relazione al caso concreto. Basti pensare alla bonifica della falda di un SIN, che solitamente deriva da contaminazioni storiche di pregresse attività produttive, stratificate nel tempo, e nella maggior parte dei casi richiede decine di anni per il suo completamento. Seguendo la logica dell'associazione ambientalista che ha calcolato i 992 anni di ritardo, per un ipotetico SIN istituito 10 anni fa per il quale – ragionando per assurdo – il giorno dell'istituzione sia stato contestualmente approvato il progetto di bonifica della falda, ad oggi sarebbe in ritardo di 10 anni, che moltiplicato per 42 SIN porterebbe già a 420 anni. È evidente che si tratta di un calcolo suggestivo, ma che non corrisponde alla realtà e soprattutto omette di dare rilevanza ad un fenomeno complesso di rilievo nazionale che deve essere gestito con tempistiche adeguate. Da ultimo, non può non segnalarsi, ad ulteriore dimostrazione dell'erroneità del calcolo, che ogni progetto di bonifica approvato, per norma, ha un suo cronoprogramma che stabilisce le tempistiche del risanamento anche ai fini del controllo del processo.

4) RIGUARDO IL PRINCIPIO DEL "CHI INQUINA PAGA". SEMPRE PIÙ SPESSO LE AZIENDE NON FINANZIANO E I SINDACI SONO LASCIATI SOLI A COMBATTERE CONTRO I MULINI A VENTO. I CASI DA NOI DOCUMENTATI SONO QUELLI DI ASSEMINI (SARDEGNA) E TRISSINO (VENETO). COSA VIENE FATTO REALMENTE PER INCASSARE SOLDI DALL'AZIENDE CHE HANNO INQUINATO?

Si segnala che, tra le due realtà territoriali segnalate, solo il territorio comunale di Assemini è incluso in un SIN ("Sulcis-Iglesiente-Guspinese"). Per l'applicazione del principio "chi inquina paga" occorre innanzitutto l'individuazione del responsabile della contaminazione, compito assegnato per legge all'amministrazione provinciale. Individuato il responsabile, si procede nei suoi confronti diffidandolo all'esecuzione degli interventi oppure al recupero di quanto speso con le risorse pubbliche per l'esecuzione della bonifica. Il

Ministero ha più volte sollecitato l'Amministrazione competente all'individuazione del responsabile della contaminazione. Allo stato attuale tale procedura non risulta completata.

Fin dall'istituzione del SIN (2001), il Ministero ha chiesto a tutte le Società operanti nel territorio la trasmissione degli elaborati progettuali che definiscono le fasi del procedimento di bonifica, alcune tra queste hanno risposto positivamente come soggetti interessati.

Con riferimento al sito di Trissino della "Miteni S.p.a.", è opportuno precisare che trattasi di procedimento di competenza esclusivamente regionale, promosso spontaneamente dalla ICI Italia 3 Holding unitamente alla ENI Rewind ai sensi del Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/2006. Si soggiunge che l'area del sito industriale Miteni non è inserita tra i SIN - Siti di Interesse Nazionale, ove gli interventi di bonifica fanno carico ai sensi dell'art. 252 TUA a questo Ministero. Da ciò consegue che non è possibile per il Ministero finanziare l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza/bonifica dell'area in oggetto. Per quanto attiene il danno ambientale, il Ministero ha posto in essere tutte le iniziative, in sede giurisdizionale e fallimentare, previste dalla legge al fine di tentare il recupero dei costi di riparazione del danno ambientale dai soggetti responsabili. Invero, il Ministero ha insinuato il credito relativo ai costi di ripristino ambientale nell'ambito del Fallimento della Miteni Spa (soggetto responsabile) ed inoltre si è costituito parte civile nell'ambito del procedimento penale contro i manager della Miteni Spa e delle società che medio tempore hanno gestito il sito di Trissino, procedimento definito in primo grado con sentenza della Corte d'Assise di Venezia n. 1/2025 che ha condannato gli imputati al pagamento in favore del Ministero della somma di euro 56.800.000,00 a titolo di danno patrimoniale ed al risarcimento del danno ambientale da attuarsi tramite ripristino ambientale ex art. 311 TUA. La sentenza non è passata in giudicato poichè pendono i termini per la proposizione del giudizio di appello.

5) PER QUANTO RIGUARDA L'AREA DI BAGNOLI, UNA SOCIETÀ DEL GRUPPO CALTAGIRONE HA CEDUTO I TERRENI INQUINATI DI BAGNOLI A INVITALIA E QUEST'ULTIMA HA L'ONERE DI BONIFICARLI. COME VIENE VALUTATO IL FATTO CHE LE ATTIVITÀ PER LA BONIFICA DEL PARCO URBANO (269 MILIONI DI EURO) SIANO STATE AFFIDATE AD UN RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESE GUIDATO DA GREENTHESIS, AL CUI INTERNO TROVIAMO ANCHE LA VIANINI LAVORI, SOCIETÀ DEL GRUPPO CALTAGIRONE? SI CONFIGURA, NEI FATTI, UNA DISCRASIA RISPETTO AL PRINCIPIO DEL "CHI INQUINA PAGA" RECEPITO IN APPLICAZIONE A UN PRINCIPIO COMUNITARIO?

A seguito della chiusura dell'intero stabilimento ILVA-Italsider/ Eternit, avvenuta nel dicembre del 1991, all'apice di una profonda crisi siderurgica, il Governo italiano ha messo in campo importanti attività di recupero ecologico dell'Area di Bagnoli-Coroglio, sul presupposto che la bonifica ed il ripristino dei siti inquinati siano uno strumento indispensabile di tutela delle risorse ambientali e della salute dell'uomo, necessari per la valorizzazione del territorio e del suo sviluppo socio-economico.

Negli anni seguenti sono stati sottoscritti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alcuni protocolli di intesa con le amministrazioni coinvolte (in primis, il Comune di Napoli) volti a garantire l'esecuzione, anche in via coattiva tramite espropri, degli interventi di recupero ambientale da parte di apposite società di scopo.

Al fine di comporre le numerose azioni giudiziarie scaturite da tali iniziative, e stante la persistente condizione di degrado ambientale, le aree del comprensorio di Bagnoli Coroglio, già SIN, sono state dichiarate 'aree di rilevante interesse nazionale' (art. 33 del D.L. n. 133/2014) con individuazione di un Commissario Straordinario di Governo e di un soggetto attuatore (Invitalia) per la predisposizione e realizzazione di un Programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana (c.d. PRARU) delle medesime; in virtù di tale norma e di due Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2015 e del 2018, le aree ricomprese nel SIN sono state trasferite ex lege in proprietà ad Invitalia, quale soggetto attuatore del PRARU, con la corresponsione -in sede transattiva- da parte di Invitalia di un importo pari al valore delle aree e degli immobili detratti i costi di risanamento ambientale ancora a sostenersi sui medesimi immobili.

Ai sensi del citato art. 33 D.L. 133/2014, inoltre, la competenza per l'approvazione ed esecuzione degli interventi del PRARU è interamente rimessa al Commissario Straordinario di Governo, nel rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

6) ABBIAMO RISCONTRATO COME SE DA UN LATO NON È POSSIBILE CONTESTARE L'OMESSA BONIFICA ALL'AZIENDA NEL MOMENTO IN CUI VENGONO PRESENTATI DEI PROGETTI, DALL'ALTRO PASSANO ANNI IN CUI VENGONO ESCLUSIVAMENTE PRESENTATI PROGETTI, CHE VENGONO COSTANTEMENTE BOCCIATI DAL MINISTERO. COSA FA IL MINISTERO PER EVITARE QUELLA CHE SEMBREREBBE UNA STRATEGIA PER RITARDARE IL PROCESSO DI BONIFICA SENZA COMMITTERE IL REATO?

A legislazione vigente il Ministero ha avviato concrete iniziative per migliorare la progettazione degli interventi, limitando la strategia elusiva segnalata. In tale ottica, in Ministero ha approvato i format delle istanze e i contenuti minimi della documentazione tecnica sottoposta ad approvazione (piano di caratterizzazione, analisi di rischio e progetto di bonifica). Inoltre, con la medesima finalità, è in corso di aggiornamento la normativa tecnica in materia di bonifica, che dovrebbe concludersi entro l'anno.

Peraltro, non risulta che, almeno negli ultimi anni, ci sia una vera e propria "strategia del ritardo" da parte degli operatori; e, infatti, risulta che negli ultimi **5 anni**, per i 42 SIN di competenza ministeriale, sono stati adottati **solo 22 decisioni negative a fronte di 409 provvedimenti favorevoli**.

7) PERCHÉ IL TERRITORIO VENETO DOVE C'È STATA LA CONTAMINAZIONE DA PFAS NON È MAI STATO INSERITO IN UN SIN? SECONDO ALCUNI NOSTRI INTERLOCUTORI, ALCUNE DELLE RAGIONI ANDREBBERO RICERCATE NELLA TUTELA DEL COSIDDETTO "MADE IN VENETO" (ES: VINO). CORRISPONDE AL VERO?

Non risulta che eventuali localismi o interessi particolari abbiano ostacolato l'istituzione di un nuovo SIN per la contaminazione da Pfas. La competenza è riservata al Ministero che valuta in concreto l'esistenza dei presupposti normativamente previsti per l'istituzione di un SIN (art. 252, D.Lgs. n. 152 del 2006).

8) PERCHÉ DURANTE IL PROCESSO CONTRO I DIRIGENTI DELLA MITENI, IL MINISTERO NON HA CITATO LE SOCIETÀ COME RESPONSABILI CIVILI PER OTTENERE SOLDI DA INVESTIRE IN UN'EVENTUALE BONIFICA CHE PERÒ AD OGGI NON È STATA ANCORA PROGETTATA?

Le società che hanno gestito il sito Miteni non sono state citate quale responsabili civili nel procedimento penale in quanto nel 2020 la Presidenza del Consiglio (Amministrazione preposta a rilasciare il nulla osta per tale richiesta) non ha ritenuto sussistenti i presupposti per autorizzare sia il Ministero dell'Ambiente che il Ministero della Salute ad estendere le richieste risarcitorie a dette società.

10) A SPINETTA MARENGO È IN CORSO UN ALTRO PROCEDIMENTO CONTRO L'EX SOLVAY PERCHÉ RESPONSABILE DELL'INQUINAMENTO DA PFAS NELL'AREA IN PROVINCIA DI ALESSANDRIA. L'UDIENZA PRELIMINARE, FISSATA PER LO SCORSO 27 GIUGNO (IL GIORNO DOPO LA SENTENZA DI VICENZA PER IL CASO MITENI), NON È STATA CELEBRATA ED È STATA RINVIATA AL 12 MARZO 2026. PERCHÈ OTTO MESI DI STOP?

Si rappresenta che, come da provvedimento del 18.06.2025, il Tribunale di Alessandria ha accolto l'istanza avanzata dai difensori degli imputati, dell'ente e del responsabile civile, al fine di consentire a questi ultimi di terminare le trattative con le parti civili costituite.

Pertanto, il Giudice per l'Udienza Preliminare ha revocato l'udienza del 26.06.2025, fissando l'udienza del 12.03.2026 per i medesimi incumbenti, sospendendo, altresì, il termine di prescrizione del reato contestato fino al 12.03.2026.

11) SECONDO QUANTO ABBIAMO APPRESO, I DIFENSORI DELL'EX SOLVAY HANNO RAPPRESENTATO CHE PENDINGO TRATTATIVE CON IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (MASE), IL QUALE HA FISSATO IL 2 SETTEMBRE SCORSO UN INCONTRO PER DEFINIRE UN ACCORDO PRIMA DEL DIBATTIMENTO. CHE TIPO DI ACCORDO È SCATURITO DA QUESTO INCONTRO?

Si rappresenta che in data 02.09.2025 si è svolto un primo incontro, preliminare, tra la Società ed il Ministero al fine di addivenire ad una eventuale transazione tra il Dicastero e la Società.

Nel suindicato incontro, non si è addivenuti ad alcun accordo, atteso che, tra l'altro, l'Amministrazione è tuttora in attesa della relazione che l'Ispra sta elaborando sulla quantificazione del danno ambientale arrecato e sulle misure di riparazione individuabili ai sensi della Parte VI del T.U.A.

A tal riguardo, si segnala che il 2 ed il 3 dicembre u.s. l'Istituto ha acquisito dall'ARPA Piemonte gli elementi utili per procedere alla quantificazione di cui sopra e che, pertanto, procederà nel minor tempo possibile all'elaborazione della relazione